



Riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2025

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto del Governo:	274	
Titolo:	Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2025	
Norma di riferimento:	Articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204	
Numero di articoli:	2	
	Senato	Camera
Date:		
presentazione:	9 giugno 2025	11 giugno 2025
annuncio:	12 giugno 2025	12 giugno 2025
assegnazione:	12 giugno 2025	12 giugno 2025
termine per l'espressione del parere:	12 luglio 2025	12 giugno 2025
Commissioni competenti:	Senato - 7 ^a Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport	VII Cultura

Presupposti normativi

L'istituzione del Fondo e i soggetti destinatari

Il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca pubblici vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca (FOE) è stato istituito dall'articolo 7, comma 1, del [decreto legislativo n. 204 del 1998](#).

Le relative risorse sono allocate nel **capitolo 7236** dello [stato di previsione dello stesso MUR](#) e, specificamente, come indicato nell'articolo 1 dello schema di decreto, nel **piano di gestione 1**.

I piani di gestione del capitolo 7236 non sono visibili nel [decreto annuale di riparto in capitoli](#). A inizio esercizio finanziario 2025, le **risorse complessive previste per l'intero capitolo 7236** sono pari a € 1.621.503.600 per il 2025, € 1.574.532.764 per il 2026 ed € 1.579.832.764 per il 2027.

In particolare, l'[articolo 7 del decreto legislativo n. 204 del 1998](#) ha previsto che al **Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca affluiscano**, dal 1° gennaio 1999, i contributi già previsti da norme vigenti relativi a:

- **Consiglio nazionale delle ricerche (CNR)**;
- **l'Agenzia spaziale italiana (ASI)**; recentemente, l'articolo 30 del [decreto-legge n. 36 del 2022](#) ha disposto che le entrate dell'ASI sono - tra l'altro - costituite dai contributi ordinari a carico del nuovo Fondo per il finanziamento dell'ASI (istituito nello [stato di previsione del MEE](#), al capitolo 2320, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri) e **non più dai contributi ordinari a carico del FOE** (che è stato conseguentemente ridotto di un ammontare di risorse pari alla dotazione del nuovo fondo), trasferendo contestualmente i poteri di indirizzo, coordinamento, programmazione e vigilanza nei confronti dell'Agenzia dal Ministro dell'università e della ricerca al Presidente del Consiglio dei ministri, ferme restando le competenze del Ministro dell'università e della ricerca in ordine alle attività di ricerca svolte dall'ASI;
- Osservatorio geofisico sperimentale, ridenominato poi, sulla base dell'[articolo 7 del decreto legislativo n. 381 del 1999](#), **Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - OGS**);
- la **Stazione zoologica "Anton Dohrn** di Napoli e l'Istituto nazionale di geofisica, quest'ultimo poi confluito, in base all'[articolo 1 del decreto legislativo n. 381 del 1999](#), nell'**Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV)**;
- **Istituto nazionale per la fisica della materia (INFM)**, e relativi laboratori di Trieste e Grenoble poi confluito, ai sensi dell'articolo 23 del [decreto legislativo n. 127 del 2003](#), nel **CNR**.
- **Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN)**;
- il **Programma nazionale di ricerche in Antartide (PNRA)**, sorto in base alla [legge n. 963 del 1980](#), di adesione al trattato sull'Antartide, firmato a Washington il 1° dicembre 1959, e della [legge n. 284 del 1985](#),

recante "Programma nazionale di ricerche in Antartide" (PNRA). L'articolo 7 del [decreto interministeriale 30 settembre 2010](#) aveva disposto che le risorse destinate al Programma erano assegnate allo stesso **CNR**, nell'ambito del FOE e l'articolo 1, comma 552, della [legge n. 178 del 2020](#) (legge di bilancio 2021) ha scorporato dal FOE il finanziamento del PNRA, disponendo che, a decorrere dal 2021, il Ministro dell'università e della ricerca, con proprio decreto, assegna annualmente agli enti pubblici di ricerca incaricati dell'attuazione del PNRA un contributo di 23 milioni di euro, con **corrispondente riduzione delle risorse destinate al FOE**:

- **Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna, soppresso** dall'[articolo 1, comma 1280, della legge n. 296 del 2006](#), che ha contestualmente previsto il trasferimento delle relative funzioni all'Ente italiano Montagna, a sua volta poi soppresse dall'[articolo 7, comma 19, del decreto-legge n. 78 del 2010](#), che ha trasferito le relative risorse strumentali e di personale al Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri (si veda il [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 novembre 2010](#)).

Con **successivi interventi**, sono stati inclusi fra i **destinatari del FOE** anche altri enti. Si tratta, in particolare, di:

- **Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste** ([Area Science Park](#)) (articolo 9, comma 3, lettera g), del [decreto legislativo n. 381 del 1999](#);

- **Istituto nazionale di alta matematica "F. Severi"** - [INDAM](#) (art. 10, comma 1, lett. g), del [decreto legislativo n. 381 del 1999](#);

- **Istituto italiano di studi germanici** ([articolo 4, comma 5, del d.lgs. decreto legislativo n. 419 del 1999](#)), poi qualificato ente pubblico di ricerca nazionale, a carattere non strumentale, dall'articolo 1-quinquies del [decreto-legge n. 250 del 2005](#);

- **Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche "Enrico Fermi"** ([articolo 1, comma 5, della legge n. 62 del 1999](#));

- **Istituto nazionale di astrofisica** – [INAF](#) (articolo 16, comma 1, lettera a), del [decreto legislativo n. 138 del 2003](#);

- **Istituto nazionale di ricerca metrologica** – [INRIM](#) (articolo 15, comma 1, lettera a), del [decreto legislativo n. 38 del 2004](#);

- **Sincrotrone di Trieste Spa**, con riferimento al quale l'[articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 7 del 2005](#) ha disposto che, per assicurare lo sviluppo della competitività internazionale della infrastruttura complessiva, il contributo ordinario per il funzionamento era integrato, dal 2005, con un importo annuo pari a 14 milioni di euro, a valere sul FOE, con erogazione diretta;

- **Istituto nazionale documentazione, innovazione, ricerca educativa** ([INDIRE](#)) e **Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione** ([INVALSI](#)), con riferimento ai quali l'[articolo 19, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011](#) ha disposto che, a decorrere dal 2013, le risorse derivanti dagli interventi di razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica (recati dal medesimo art. 19) confluiscono nel FOE per essere destinate al funzionamento dei due enti;

- **Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca** ([ANVUR](#)), in favore del quale l'[articolo 12, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 2010](#) ha disposto che il Ministro dell'università e della ricerca, sentita la CRUI, **può riservare annualmente ulteriori risorse** – oltre quelle iscritte ai fini del funzionamento dell'ANVUR nello stato di previsione del MUR –, **a valere sul FOE** (nonché sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università-FFO, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della [legge n. 537 del 1993](#), in relazione alle esigenze della stessa per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali di valutazione.

Per un approfondimento sugli enti di ricerca pubblici, si rinvia all'[apposita sezione](#) del sito del MUR.

L'ammontare del Fondo

L'[articolo 7 del decreto legislativo n. 204 del 1998](#) - oltre ad istituire il FOE - aveva stabilito che l'ammontare dello stesso fosse determinato nella tabella C della (allora) legge di stabilità.

Attualmente – a seguito della riforma della legge di contabilità e finanza pubblica ([legge n. 196 del 2009](#)) operata con la [legge n. 163 del 2016](#), in base alla quale i contenuti delle previgenti leggi di bilancio e di stabilità sono stati ricompresi in un unico provvedimento, costituito dalla nuova legge di bilancio, articolata in due sezioni –, l'ammontare del FOE è stabilito direttamente dalla **sezione II della legge di bilancio**.

Di seguito, si riporta l'andamento delle risorse del FOE dal 2011 al 2024 (capitolo 7236 dello stato di previsione del MUR, **piano di gestione 1**).

(milioni di euro, arrotondati)

	anno 2011	1.794
	anno 2012	1.792
	anno 2013	1.768
	anno 2014	1.754
	anno 2015	1.697
	anno 2016	1.680
	anno 2017	1.678
	anno 2018	1.697
	anno 2019	1.773
	anno 2020	1.754
	anno 2021	1.793
	anno 2022	1.361*
	anno 2023	1.436*
	anno 2024	1.476*
	anno 2025	1.486*

*Al netto delle risorse assegnate all'Agenzia spaziale italiana, pari a 499 milioni di euro annui, allocate, dal 2022, in un apposito fondo istituito presso il MEF

Le modalità di riparto del Fondo tra gli enti

L'[articolo 7 del decreto legislativo n. 204 del 1998](#) ha disposto che il FOE sia **ripartito annualmente** fra gli enti interessati con uno o più **decreti ministeriali**, comprensivi di **indicazioni per i due anni successivi**, emanati previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Nelle more del perfezionamento dei decreti di riparto, il MUR può erogare **conti**, calcolati sulla base delle previsioni contenute negli schemi dei medesimi decreti e degli importi assegnati nell'anno precedente.

Le **regole per la ripartizione** del FOE sono state definite, da ultimo, con il [decreto legislativo n. 218 del 2016](#) che, introducendo alcune regole comuni a 20 enti pubblici di ricerca vigilati da vari Ministeri, ha anche dettato previsioni specifiche per quelli vigilati dal MUR, in parte superando alcune previsioni recate dal [decreto legislativo n. 213 del 2009](#), con cui era stato operato un riordino degli stessi enti.

In particolare, in base al combinato disposto dell'**articolo 5, comma 1** e dell'**articolo 6, comma 2**, del citato [decreto legislativo n. 218 del 2016](#), il MUR tiene conto, **ai fini della ripartizione del FOE**, della **programmazione strategica preventiva** (di cui all'[articolo 5 del decreto legislativo n. 213 del 2009](#)), della Valutazione della qualità dei risultati della ricerca (**VQR**: effettuata, ogni 5 anni, dall'ANVUR), nonché dei **Piani triennali di attività** (di cui all'[articolo 5 del decreto legislativo n. 213 del 2009](#) e all'[articolo 7 del decreto legislativo n. 218 del 2016](#)).

L'[articolo 5 del decreto legislativo n. 213 del 2009](#) dispone che, in conformità alle linee guida enunciate nel **Programma nazionale della ricerca (PNR)**, i consigli di amministrazione dei singoli enti vigilati dal MUR, previo parere dei rispettivi consigli scientifici, adottano un **piano triennale di attività (PTA)**, aggiornato annualmente, ed elaborano un **documento di visione strategica decennale**. Il piano è valutato e approvato dal MUR, anche ai fini della identificazione e dello sviluppo degli obiettivi generali di sistema, del coordinamento dei PTA dei diversi enti di ricerca, nonché del riparto del fondo ordinario.

A sua volta, l'[articolo 7 del decreto legislativo n. 218 del 2016](#) dispone che (tutti) gli enti di ricerca, nell'ambito della loro autonomia, in conformità con le linee guida enunciate nel PNR, tenuto conto, fra l'altro, delle linee di indirizzo del Ministro vigilante, adottano un **PTA**, aggiornato annualmente, con il quale determinano anche la **consistenza** e le **variazioni dell'organico e del piano di fabbisogno del personale**, nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'art. 9 del medesimo decreto. Il PTA è approvato dal Ministero vigilante entro 60 giorni dalla ricezione (decorsi i quali, senza che siano state formulate osservazioni, si intende approvato).

Le quote del FOE assegnate per specifiche finalità e che non possono essere più utilizzate per le stesse, possono essere destinate ad altre attività o ad altri progetti, previa autorizzazione del MUR ([articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 218 del 2016](#)).

[Qui](#) il quadro dei decreti di riparto dal 2001 al 2015 pubblicato sul sito del Ministero. Per gli anni successivi il riparto è stato operato: per il 2016, con [decreto ministeriale 8 agosto 2016, n. 631](#); per il 2017, con [decreto ministeriale 8](#)

agosto 2017, n. 608; per il 2018, con [decreto ministeriale 26 luglio 2018, n. 568](#); per il 2019, con [decreto ministeriale 10 ottobre 2019, n. 856](#); per il 2020, con il [decreto ministeriale 8 ottobre 2020, n. 744](#); per il 2021, con il [decreto ministeriale 16 luglio 2021, n. 844](#), per il 2022, con il [decreto ministeriale 21 giugno 2022 n. 571](#), per il 2023, con il [decreto ministeriale 21 giugno 2023, n. 789](#), per il 2024 con il [decreto ministeriale 25 luglio 2024, n. 1096](#).

Contenuto

Premessa

Lo **schema di decreto ministeriale** in esame ([AG 274](#)) è composto di **2 articoli e 15 tabelle** – che ne fanno parte integrante –, che riepilogano le previsioni di assegnazione ordinaria e di altre assegnazioni agli enti beneficiari (**tabella 1**), nonché il dettaglio e le specifiche delle altre assegnazioni per finalità (**tabella 2** - progettualità di carattere straordinario, **tabella 3** - attività di ricerca a valenza internazionale e **tabella 4** - progettualità di carattere continuativo) e per singolo ente (**tabelle 5-15**).

Lo schema è, inoltre, corredata di [relazione illustrativa](#) che evidenzia che lo stesso si relaziona, fra l'altro, con il Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2021-2027.

Il [Programma nazionale per la ricerca 2021-2027](#), frutto di un ampio confronto avviato dal MUR con la comunità scientifica, con le amministrazioni dello Stato e delle realtà regionali, e allargato, per la prima volta, tramite una consultazione pubblica, ai portatori di competenze e di interesse pubblici e privati e alla società civile, nonché allineato temporalmente alla programmazione pluriennale dell'Unione Europea 2021-2027 sia per i fondi strutturali e d'investimento europei, sia per *Horizon Europe* (il programma quadro europeo per la ricerca e l'innovazione), è stato approvato con [delibera CIPE n. 74 del 15 dicembre 2020](#).

Esso è articolato in priorità di sistema, grandi ambiti di ricerca e innovazione e relative aree d'intervento, piani nazionali e missioni.

Le **priorità di sistema** sono: sostenere la crescita diffusa e inclusiva del sistema della ricerca; consolidare la ricerca fondamentale; rafforzare la ricerca interdisciplinare; garantire la centralità della persona nell'innovazione; valorizzare la circolazione di conoscenza e competenze tra ricerca e sistema produttivo; accompagnare lo sviluppo di una nuova generazione di ricercatori e professionisti del trasferimento di conoscenza; promuovere la dimensione internazionale dell'alta formazione e della ricerca; assicurare il coordinamento della ricerca nazionale, europea, internazionale; verso i nuovi orizzonti della ricerca.

I **grandi ambiti di ricerca e innovazione** e le relative aree d'intervento rispecchiano le sei aggregazioni (*clusters*) di *Horizon Europe* e considerano gli ambiti della Strategia di specializzazione intelligente. Essi sono: salute; cultura umanistica, creatività, trasformazioni sociali, società dell'inclusione; sicurezza per i sistemi sociali; digitale, industria, aerospazio; clima, energia, mobilità sostenibile; prodotti alimentari, bioeconomia, risorse naturali, agricoltura, ambiente.

In analogia con il programma *Horizon Europe*, i grandi ambiti di ricerca e innovazione sono articolati ad un livello di granularità più fine (**28 aree di intervento**).

I **piani nazionali** sono 2: il Piano nazionale per le infrastrutture di ricerca, dedicato al potenziamento e al consolidamento del complesso delle infrastrutture di ricerca di livello nazionale ed europeo, e il Piano nazionale per la scienza aperta, dedicato ad approfondire le tematiche di diffusione di processi compatibili con il più ampio accesso possibile ai dati e ai risultati della ricerca (*open science*) e dell'innovazione (*open innovation*)

Le **missioni** sono il frutto di un approccio volto a orientare gli interventi pubblici, al fine di raggiungere obiettivi ambiziosi e concreti in un periodo di tempo definito. Le relative misure devono abbracciare tutte le fasi del processo, dalla ricerca fino alla dimostrazione, attraverso vari settori e ambiti scientifici.

Le risorse disponibili per il 2025

L'**articolo 1** dello schema in esame reca la ripartizione del **Fondo ordinario per il 2025**, per un importo complessivo indicato pari a **€ 1.485.883.600**.

Come evidenziato dal **comma 1** le risorse sono allocate - come già indicato - sul **capitolo 7236/piano gestionale 1** dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, secondo quanto riportato nella allegata **tabella 1**.

Nel riparto per il **2024**, l'importo complessivo era di **€ 1.475.883.600**: rispetto ad esso si registra quindi un incremento quindi di **10 milioni di euro**. Nelle premesse allo schema di decreto in esame e nella relazione illustrativa si segnala che, per compensare la **riduzione del FOE prevista a legislazione vigente** per gli anni 2024, 2025 e 2026 sono state trasferite al suddetto capitolo 7236 risorse, pari a **25 milioni di euro per il 2025**, dal capitolo 8112 del medesimo stato di previsione relativo al "Fondo di conto capitale per il finanziamento di nuovi programmi di spesa, di programmi già esistenti".

Nell'ambito dell'importo complessivo indicato, le **assegnazioni complessive agli 11 enti di ricerca vigilati dal MUR** – ovvero la cosiddetta "quota di disponibilità" al netto degli importi destinati a società Sincrotrone di Trieste, INDIRE e INVALSI (pari a € 40.314.760,00, per i quali v. *infra*) – **ammontano**, come indicato dal **comma 2**, a **€ 1.445.568.840** (in aumento di € 9.527.918 rispetto al 2024).

Le assegnazioni agli 11 enti di ricerca vigilati dal MUR

I contributi agli attuali 11 enti di ricerca vigilati dal MUR, come anticipato, sono determinati come **somma di 4 addendi**, ossia **assegnazioni ordinarie** (presenti in relazione a tutti gli enti, e ricapitolate nella tabella 1 allegata al decreto) e **altre 3 tipologie di assegnazioni**, non necessariamente presenti per ciascuno degli enti finanziati: progettualità di carattere straordinario, attività di ricerca a valenza internazionale e progettualità di carattere continuativo.

In base alla allegata **tabella 1**, il totale delle **assegnazioni ordinarie** ammonta a **€ 1.253.318.840**. Esso costituisce l'**86,7%** dell'importo complessivamente destinato agli 11 enti.

Gli **altri contributi**, per un totale complessivo di **€ 192.250.000** (pari al **13,3%** dell'importo complessivamente destinato agli 11 enti), sono costituiti:

- dalle somme per il finanziamento di **progettualità di carattere straordinario**, per un totale complessivo di **€ 4.190.000**. Il dettaglio e le specifiche dei singoli progetti finanziati sono riportati nella **tabella 2** dello schema;

- dalle somme per **attività di ricerca a valenza internazionale**, per un importo complessivo di **€ 121.255.000**. Il dettaglio e le specifiche dei singoli progetti finanziati sono riportati nella **tabella 3** dello schema. Al riguardo, il **comma 5** dell'articolo 1 dispone che le assegnazioni previste per le attività di ricerca a valenza internazionale possono essere erogate anche in anticipo rispetto all'emanazione del decreto in esame, previa motivata richiesta da parte degli enti. A sua volta, il **comma 3** dello stesso articolo 1 fa presente che in tali somme sono inclusi i contributi per la partecipazione degli enti di ricerca a consorzi per un'**infrastruttura europea di ricerca** (*European Research Infrastructure Consortium ERIC*) (di cui al **regolamento (CE) n. 723/2009**) – ovvero ai progetti realizzati dalla stessa infrastruttura;

- dalle somme per **progettualità di carattere continuativo**, per un totale di **€ 66.805.000**. Il dettaglio e le specifiche dei singoli progetti finanziati sono riportati nella **tabella 4** dello schema.

Gli **importi complessivi da assegnare a ciascun ente**, suddivisi per assegnazioni ordinarie, progettualità di carattere straordinario, attività di ricerca a valenza internazionale, progettualità di carattere continuativo, e totale, sono riportati nelle **lettere da a) a k) del comma 2 dell'articolo 1**.

Nel **prospetto in calce al presente dossier** si dà conto della **ripartizione** del Fondo nell'esercizio **2024** ([DM 1096 del 25 luglio 2024](#)), a confronto con le risorse di cui si propone l'assegnazione per il **2025** (come risultanti dall'articolato e dalle tabelle da 1 a 15), con indicata anche la ripartizione delle assegnazioni non ordinarie agli enti (non sono presenti le ulteriori assegnazioni a beneficio della società Elettra-Sincrotrone di Trieste, dell'INDIRE e dell'INVALSI, su cui si veda subito *infra*).

Da tale prospetto si evince che le **assegnazioni complessive** per gli **11 enti beneficiari aumentano - dal 2024 al 2025 - di 9.527.918 euro**, essendo passate da **€ 1.436.040.922** a **€ 1.445.568.840**, con un aumento percentuale del **0,66** per cento. Per quanto concerne le sole **assegnazioni ordinarie** agli enti, queste aumentano complessivamente, dal 2024 al 2025, sempre del medesimo importo sopra indicato, ossia di **€ 9.527.918**, essendo passate da **€ 1.243.790.922** a **€ 1.253.318.840,00**, con un aumento percentuale del **0,77** per cento. Le **progettualità a carattere straordinario** passano dai **€ 7.590.000** del 2024 ai **€ 4.190.000** del 2025, con una **contrazione di € 3.400.000 (-44,8 per cento)**. Le **ricerche a valenza internazionale** passano dai **€ 125.262.918** del 2024 ai **€ 121.255.000** del 2025, con una **contrazione di € 4.007.918 (- 3,2 per cento)**. Infine, le **progettualità a carattere continuativo** passano dai **€ 59.397.082** del 2024 ai **€ 66.805.000** del 2025, con un incremento di **€ 7.407.918 (+ 12,5 per cento)**.

Le ulteriori assegnazioni

Il **comma 4** dell'articolo 1 concerne le ulteriori assegnazioni, per **€ 40.314.760 complessivi** (€ 39.842.678 nel 2024). Si tratta, in particolare, di:

- **€ 14.000.000** alla [società Elettra-Sincrotrone di Trieste](#) (come nel 2024), ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del [decreto-legge n. 7 del 2005](#), con erogazione diretta alla stessa;
- **€ 18.878.149** per il funzionamento dell'[INDIRE](#), (€ 18.579.126 nel 2024), ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del [decreto-legge n. 98 del 2011](#); in proposito, la **relazione illustrativa** evidenzia che l'importo è comprensivo della somma assegnata dal [DPCM 11 aprile 2018](#), adottato ai sensi dell'articolo 1, commi 668-671 della [legge n. 205 del 2017](#), ai fini della stabilizzazione del personale in servizio;
- **€ 7.436.611** per il funzionamento dell'[INVALSI](#) (€ 7.263.552 nel 2024) ai sensi del medesimo art. 19, comma 3, del [decreto-legge n. 98 del 2011](#) (L. 111/2011).

Le indicazioni per gli anni successivi

L'**articolo 2, comma 1** dello schema di decreto in esame, reca le **indicazioni** per il **2026** e il **2027**. In particolare, per tali anni stabilisce che gli enti, ai fini dell'elaborazione dei bilanci di previsione, potranno

considerare come riferimento il **100% dell'assegnazione** dell'ammontare dell'assegnazione ordinaria indicata nelle rispettive tabelle per il corrente esercizio, salvo eventuali incrementi o riduzioni apportate per effetto di disposizioni normative nel corso del 2025 e per diversa assegnazione disposta con il decreto di ripartizione dell'anno di riferimento.

Destinatari dei contributi	2024 (DM 1096 del 25 luglio 2024)					Proposta 2025					
	IMPORTO ASSEGNATO	Assegnazioni ordinarie	Progettualità di carattere straordinario	Ricerca a valenza internazionale	Progettualità di carattere continuativo	IMPORTO ASSEGNATO	Assegnazioni ordinarie		Altre assegnazioni		
							Assegnazioni ordinarie	Ass. ord. 2025/ass. ord. 2024	Progettualità di carattere straordinario	Ricerca a valenza internazionale	Progettualità di carattere continuativo
Consiglio nazionale delle ricerche (CNR)	735.475.098	671.937.098	5.680.000	41.065.918	16.792.082	735.609.098	671.937.098	+ 0,0%	2.380.000	42.092.000	19.200.000
Istituto nazionale di astrofisica (INAF)	150.429.426	116.739.426	/	16.140.000	17.550.000	152.515.674	118.825.674	+ 1.79%	/	16.140.000	17.550.000
Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN)	350.321.830	296.755.830	100.000	37.466.000	16.000.000	354.859.910	301.422.910	+ 1,57%	/	32.437.000	21.000.000
Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV)	83.743.626	77.829.626	450.000	5.464.000	/	84.995.113	79.081.113	+ 1,61%	450.000	5.464.000	/
Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM)	30.056.209	24.456.209	/	4.030.000	1.570.000	30.527.455	24.927.455	+ 1.93%	/	4.030.000	1.570.000
Stazione zoologica "Anton Dohrn"	17.260.263	16.216.263	/	1.044.000	/	17.505.458	16.466.458	+ 1,54%	/	1.039.000	/
Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale (OGS)	24.941.997	18.649.997	400.000	2.442.000	3.450.000	25.396.588	19.104.588	+ 2,43%	400.000	2.442.000	3.450.000
Istituto nazionale di alta matematica "F. Severi" (INDAM)	3.573.670	2.768.670	700.000	30.000	75.000	3.617.555	2.812.555	+ 1,59%	700.000	30.000	75.000
Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste - Area Science Park	34.433.040	13.152.040	100.000	17.581.000	3.600.000	34.669.141	13.388.141	+ 1,80%	100.000	17.581.000	3.600.000
Istituto italiano di studi germanici	2.127.260	1.607.260	160.000	/	360.000	2.152.214	1.632.214	+ 1,55%	160.000	/	360.000
Museo storico della fisica e centro di studi e ricerche "Enrico Fermi"	3.678.503	3.678.503	/	/	/	3.720.634	3.720.634	+ 1,15%	/	/	/
TOTALE GENERALE	1.436.040.922	1.243.790.922	7.590.000	125.262.918	59.397.082	1.445.568.840	1.253.318.840	+ 0,77%	4.190.000	121.255.000	66.805.000

Senato: Dossier n. 497

Camera: Atti del Governo n. 274

23 giugno 2025

Senato Servizio Studi del Senato
Ufficio ricerche su questioni istituzionali, giustizia e cultura
Camera Servizio Studi
Dipartimento Cultura

Studi1@senato.it - 066706-2451

✉ SR_Studi

st_cultura@camera.it - 066760-3255

✉ CD_cultura

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
CU0160